

**DELIBERA N. 559/10/CONS**  
**ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ SETTE GOLD S.R.L.**  
**UNIPERSONALE (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN**  
**AMBITO LOCALE “7GOLD CAMPANIA”) PER LA VIOLAZIONE DEL**  
**COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTICOLI 5, COMMI 2 E 3, DEL DECRETO**  
**LEGISLATIVO 9 GENNAIO 2008, N. 9 E 3, COMMI 2 E 8, DELLA DELIBERA N.**  
**405/09/CONS E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI**

**L'AUTORITÀ**

NELLA sua riunione del Consiglio del 28 ottobre 2010;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 177 del 31 luglio 1997, in particolare l’articolo 1, comma 31;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, recante “*Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 1° febbraio 2008, n. 27, e in particolare l’articolo 5, commi 2 e 3;

VISTO il decreto legge 27 agosto 1993, n. 323, recante “*Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, in particolare l’art. 5;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTA la delibera n. 405/09/CONS recante “*Adozione del regolamento per l’esercizio del diritto di cronaca audiovisiva*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 19 agosto 2009, n. 191 e successive modificazioni ed integrazioni, e in particolare l’articolo 3, commi 2 e 8;

VISTA la propria delibera n. 307/08/CONS del 5 giugno 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 148 del 26 giugno 2008 recante “*Approvazione del regolamento in materia di procedure istruttorie e di criteri di accertamento per le attività demandate all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dal decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 recante la Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse*”;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 31 marzo 2006, n. 76, e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l’articolo 5;

VISTA la propria delibera n. 410/10/CONS del 22 luglio 2010 recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 6 settembre 2010, n. 208;

VISTO l’atto di contestazione in data 10 giugno 2010 n. 14/10/DICAM/UDIS della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità, notificato in data 14 giugno 2010, con il quale è stato contestato alla società Sette Gold s.r.l. Unipersonale, esercente l’emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale “*7Gold Campania*” - a seguito dell’attività di monitoraggio d’ufficio - la violazione del combinato disposto dell’articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo del 9 gennaio 2008, n. 9 e dell’articolo 3, commi 2 e 8, del regolamento allegato alla delibera n. 405/09/CONS e successive modifiche ed integrazioni, per aver effettuato la telecronaca, integrale ed in diretta, della partita “*Napoli – Inter*” del 14 febbraio 2010 e per aver trasmesso immagini salienti e correlate di alcuni incontri disputati nella medesima giornata di campionato, in presunta violazione della normativa in materia di cronaca sportiva televisiva; in particolare si è rilevato che il programma di approfondimento sportivo “*Diretta Stadio*” trasmesso sull’emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale “*7Gold Campania*” in data 14 febbraio 2010 dalle ore 18:10 circa sino alle ore 23:08 circa, condotto da Giovanna Martini, è principalmente incentrato sulla cronaca dell’incontro Napoli – Inter, effettuata in diretta dallo studio dal cronista Filippo Tramontana (ore 20:46, 20:48, 20:51, 21:08, 21:51, 22:12, 22:28, 22:35 e 22:37) e dall’inviato Claudio Fiume dallo stadio San Paolo di Napoli (ore 20:55 e 20:57); in particolare, alle ore 20:46 circa, il cronista inizia la cronaca della partita: “*Le squadre sono in campo, si sono già disposte nelle loro rispettive metà campo, Rosetti chiede ai due portieri, De Sanctis ovviamente e Julio César, se è tutto a posto per fischiare l’inizio del match, novanta minuti intensi quelli tra Napoli e Inter [...]*”; alle 20:55 in occasione della punizione di gioco battuta dal Napoli interviene l’inviato Claudio Fiume dallo stadio San Paolo di Napoli: “*No no no era una grandissima occasione questa per il Napoli, traversa di Varec Hamsik, il Napoli al decimo minuto di gioco vicinissimo all’uno a zero*”; alle 21:51 circa la conduttrice in studio concede la parola a Tramontana per continuare la cronaca del secondo tempo della partita: “*Maicon possesso di palla, lancia lungo ancora una volta però questa volta arriva Gargano; anticipa tutti poi Grava, allarga sulla destra per Zuniga, Zuniga allarga, prova ad anticipare Sneijder, preferisce il tocco verticale per Hamsik di prima per Pazienza che allarga tutto per Aronica che anticipa, sbaglia il tocco di testa a favore di Quagliarella, arriva Lùcio, supera, poi allarga sulla destra per Pandev, uno contro uno con Grava, prova ad andargli avanti, entra in area dalla destra Cannavaro, ancora Pandev lato corto sinistro, Sneijder gli ruba il pallone, poi alla fine Sneijder commette fallo su Paolo Cannavaro, quindi calcio di punizione [...]*”; (22:37) “*Trenta secondi ancora da giocare, Aronica prende il pallone tra le braccia, è pronto a battere con molta calma Aronica, cerca di vedere qualche compagno vicino, tocco per Hamsik che restituisce il pallone ad Aronica, lancio lungo di Aronica a scavalcare il centro campo, la testa di Quagliarella, uno contro uno con Santon, Quagliarella cade a terra non c’è fallo, Santon dà indietro il pallone a Samuel che deve spazzare palla. Difficile di Santon per Samuel, dieci secondi al termine, cinque, quattro, tre, due, uno, finisce adesso zero a zero tra Napoli e Inter*”; nel corso della trasmissione scorrono, durante la cronaca, delle immagini d’archivio dei giocatori del Napoli alle spalle del cronista e degli ospiti in studio, mentre per tutta la

durata dell'incontro in questione compare in sovrainpressione un *banner* con il risultato della partita Napoli - Inter unitamente ad un *timer* del tempo di gioco; concluso l'evento oggetto di cronaca vengono trasmesse alle ore 22:43 circa immagini salienti dell'incontro Juventus – Genova con il logo Premium Calcio, leggermente oscurato, in alto a destra per una durata di 7 minuti circa commentate dalla conduttrice e dagli ospiti in studio; successivamente alle 23:00 circa vengono trasmesse immagini salienti dell'incontro appena concluso tra Napoli e Inter con il logo della Lega Calcio, leggermente oscurato, in alto a sinistra per una durata 5 minuti circa e commentate dalla conduttrice e dagli ospiti in studio;

VISTA la richiesta di audizione presentata in data 13 luglio 2010 – pervenuta all'Autorità in data 15 luglio 2010 prot. n. 43702 – e sentita la società Sette Gold s.r.l. Unipersonale in data 30 luglio 2010, nel corso della quale la società ha chiesto la rateizzazione dell'eventuale importo della sanzione pecuniaria in considerazione delle condizioni economiche della stessa ed inoltre l'applicazione in via estensiva alla violazione del regolamento dell'Autorità in materia di cronaca sportiva audiovisiva del combinato disposto dei commi 1 e 5 dell'art. 51 del decreto legislativo del 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, che prevede la riduzione a un decimo delle sanzioni irrogabili agli esercenti della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale per la violazione degli obblighi in materia di programmazione, pubblicità e contenuti radiotelevisivi;

RITENUTO che, allo stato della normativa vigente, non appare assecondabile la richiesta della società in ordine all'applicazione al caso di specie del diverso e più favorevole regime sanzionatorio di cui al combinato disposto dei commi 1 e 5 dell'articolo 51 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, posto che il decreto legislativo n. 9/2008, oltre ad essere norma temporalmente successiva, si pone in un rapporto di specialità rispetto al Testo unico. Infatti, mentre quest'ultimo reca la disciplina generale ed organica del settore radiotelevisivo, il decreto legislativo in parola, nel regolamentare la titolarità e la commercializzazione dei diritti radiotelevisivi in ambito sportivo, fissa una disciplina *ad hoc* per il diritto di cronaca sportiva audiovisiva e radiofonica rispetto alla quale il legislatore ha valutato non sussistere le circostanze atte a giustificare la previsione di un regime di *favor* per l'emittenza locale. Tuttavia l'Autorità auspica che il legislatore vorrà intervenire per dettare una disciplina uniforme per violazioni analoghe non riconducibili ad una *ratio* e/o ad istituti suscettibili di per sé di giustificare un trattamento giuridico diverso. La *ratio* della riduzione al decimo delle sanzioni, infatti, è chiaramente volta alla tutela delle realtà radiotelevisive di ambito locale, nei confronti delle quali un trattamento sanzionatorio di maggior clemenza trova giustificazione sia per il ridotto bacino di utenza, che comporta una minore incisività della violazione, sia per le dimensioni economiche, necessariamente ridotte, delle concessionarie nel caso destinatarie di atti di contestazione da parte dell'Autorità. Sul punto, al fine di sollecitare un intervento riformatore in tal senso, l'Autorità ha trasmesso una segnalazione al Governo approvata in data 19 luglio 2010;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 “*l'esercizio del diritto di cronaca non può pregiudicare lo sfruttamento normale dei diritti audiovisivi da parte dei soggetti assegnatari dei diritti medesimi, né arrecare un ingiustificato pregiudizio agli interessi dell'organizzatore della*

*competizione e dell'organizzatore dell'evento. Non pregiudica comunque lo sfruttamento normale dei diritti audiovisivi la comunicazione al pubblico, scritta o sonora, anche in tempo reale, della sola notizia del risultato sportivo e dei suoi aggiornamenti, adeguatamente intervallati”;*

CONSIDERATO che l'articolo 3, comma 8, del regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca audiovisiva, allegato alla delibera n. 405/09/CONS e successive modificazioni ed integrazioni, dispone che *“non pregiudica lo sfruttamento normale dei diritti audiovisivi la comunicazione al pubblico, scritta o sonora, anche in tempo reale, della sola notizia del risultato sportivo. Gli aggiornamenti del risultato sportivo sono forniti di norma con intervalli di tempo non inferiori a 10 minuti”;*

CONSIDERATO, inoltre, che l'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 dispone che *“e' comunque garantita alla concessionaria del servizio pubblico, limitatamente alle trasmissioni televisive, e alle altre emittenti televisive nazionali e locali la trasmissione di immagini salienti e correlate per il resoconto di attualità nell'ambito dei telegiornali, di durata non superiore a otto minuti complessivi per giornata e comunque non superiore a quattro minuti per ciascun giorno solare, con un limite massimo di tre minuti per singolo evento, decorso un breve lasso di tempo dalla conclusione dell'evento, comunque non inferiore alle tre ore, e fino alle quarantotto ore successive alla conclusione dell'evento medesimo, nel rispetto delle modalità e dei limiti temporali previsti da apposito regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentiti i rappresentanti delle categorie interessate e le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206”;*

CONSIDERATO che l'articolo 3, comma 2, del regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca audiovisiva, allegato alla delibera n. 405/09/CONS e successive modificazioni ed integrazioni, dispone che *“ai fini dell'esercizio audiovisivo del diritto di cronaca, gli operatori della comunicazione possono utilizzare le immagini salienti e correlate, come definite dall'art. 2, comma 1, lettere l) ed m), del decreto, decorso un periodo temporale non inferiore alle 3 ore dalla conclusione dell'evento e fino alle 48 ore successive alla conclusione dell'evento secondo le modalità di cui al presente articolo”;*

RILEVATO che il programma di approfondimento sportivo *“Diretta Stadio”* trasmesso sull'emittente radiotelevisiva in ambito locale *“7Gold Campania”* in data 14 febbraio 2010 dalle ore 18:10 circa sino alle ore 23:08 circa, come sopra descritto, è interamente consistito nella trasmissione in diretta televisiva della cronaca dell'evento sportivo per l'intera durata dello stesso;

RILEVATO altresì, che durante il programma di approfondimento sportivo *“Diretta Stadio”* sono state trasmesse immagini salienti delle partite Napoli – Inter, ad evento calcistico appena concluso, e Juventus – Genova, come sopra descritto, per una durata complessiva di 12 minuti circa, e dunque superiore rispetto a quella consentita, sia per singolo evento, sia per singolo giorno solare, sia per giornata di campionato, ad evento calcistico appena concluso e nel corso di un programma televisivo diverso dai telegiornali;

RITENUTO che il programma trasmesso, come sopra descritto, integri la violazione del combinato disposto degli articoli 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, e 3, commi 2 e 8, del regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca audiovisiva allegato alla delibera n. 405/09/CONS e successive modificazioni ed integrazioni;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove/14), a euro 258.228,45 (duecentocinquantomiladuecentoventotto/45) ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge del 31 luglio 1997, n. 249;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per le rilevate violazioni nella misura pari a euro 15.493,71 (quindicimilaquattrocentonovantatre/71), corrispondente ad una volta e mezzo il minimo edittale di euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove/14). per le violazioni contestate, in relazione ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- con riferimento alla gravità della violazione: la gravità del comportamento posto in essere dalla società Sette Gold s.r.l. Unipersonale deve ritenersi mediamente elevata, in considerazione della violazione di più disposizioni nell'ambito del medesimo programma, sebbene il ridotto bacino d'utenza dell'emittente comporti una minore incisività della violazione medesima;
- con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione: la società non risulta aver posto in essere alcuna attività in tal senso al tempo della violazione;
- con riferimento alla personalità dell'agente: la società in questione si deve presumere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;
- con riferimento alle condizioni economiche dell'agente: le stesse si devono presumere tali da consentire l'applicazione della sanzione in via rateale;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria nella misura di euro 15.493,71 (quindicimilaquattrocentonovantatre/71) per la contestata violazione rilevata in data 14 febbraio 2010;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

### **ORDINA**

alla società Sette Gold s.r.l. Unipersonale, con sede legale in via Tiburtina n. 912, 80127 Roma, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "7Gold Campania", di pagare la sanzione amministrativa di euro 15.493,71 (quindicimilaquattrocentonovantatre/71);

## INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 559/10/CONS”, entro **trenta** giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni **dieci** dal versamento dovrà essere inviata a quest’Autorità, in originale o in copia autenticata, quietanza dell’avvenuto versamento.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell’articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di **sessanta** giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale e sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 28 ottobre 2010

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE

Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola